

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2013, n.6

“Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: “realizzata con la ricostruzione”, sono inserite le seguenti: “nel caso in cui il reperimento di spazi per parcheggi pertinenti avvenga in aree diverse da quella oggetto dell’intervento previsto dall’articolo 3.”;
- b) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “Qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire gli spazi per i parcheggi pertinenti, per i soli interventi di cui alla lettera c) del comma 3, è

consentito monetizzare tali spazi provvedendo al pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di aree omogenee.”.

Art. 2

Semplificazione in materia di edilizia

1. L’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e l’Unione delle Province italiane (UPI Puglia), a seguito di specifica intesa, individuano i comuni della Regione ricadenti nelle sole zone dichiarate a basso grado di sismicità “3” e “4” che, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (*Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali*), e dai decreti attuativi del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 177 e 29 giugno 2010, n. 769, sono autorizzati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito, di cui all’articolo 93 del *testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all’amministrazione provinciale competente per territorio.

2. A seguito dell’avvenuta intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, a modificare la disciplina regionale in materia di trasferimento di funzioni riguardanti l’edilizia sismica, ai sensi della l.r. 36/2008.

Art. 3

Interventi in materia di difesa delle opere idrauliche

1. La Regione, fatte salve le funzioni amministrative trasferite in materia, ai sensi della l.r. 36/2008, al fine di razionalizzare e ottimizzare l’esecuzione di interventi straordinari a salvaguardia delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua pubblica, individua, nell’ambito della propria organizzazione, un unico centro di responsabilità amministra-

tiva (CRA), deputato alla programmazione, al finanziamento e alla realizzazione delle opere urgenti di protezione, sicurezza e mitigazione del rischio idraulico.

Art. 4

Mappatura georeferenziata delle reti dei sottoservizi

1. Al fine di costituire la necessaria base informativa a disposizione della utenza pubblica e privata e assicurare il massimo grado di efficienza e protezione delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pubblica e privata incolumità, le amministrazioni comunali si dotano di specifico database relativo a tutte le reti di sottoservizi omogenee, a copertura territoriale, da integrare nel Sistema informativo territoriale (SIT) regionale.

2. La mappatura con tecnica georeferenziata delle reti tecnologiche e delle reti di servizi presenti nel sottosuolo deve essere oggetto di sistematica attività di revisione e affinamento tale da consentire l'individuazione del contenuto minimo obbligatorio per la costruzione del database delle reti di sottoservizi di cui al comma 1.

3. Entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali, anche avvalendosi degli operatori/gestori di servizi, per le attività di implementazione e aggiornamento della mappatura sono obbligate a dotarsi della infrastruttura informatizzata di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23

1. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), inserito dall'articolo 4, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:

“1 bis Tutti gli impianti devono essere dotati della apparecchiatura self-service pre-payment e, all'interno dei centri abitati, devono inoltre garantire il servizio assistito.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 febbraio 2013

VENDOLA